



VI LEGISLATURA

ATTI: 995221

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1999

DELIBERAZIONE N. VI/1431

Presidenza del Presidente MORANDI

Segretari: I Consiglieri VALAGUZZA e TOMASSINI

Consiglieri in carica:

ADAMO Marilena	FEDE PELLONE Alessandro	MOTTA Giovanni
AGOSTINELLI Agostino	FERRARI Fabrizio	NICOLI CRISTIANI Franco
AMORUSO BATTISTA Onofrio	FERRARI Pierangelo	NOLA Carlo
BARTOLI Claudio	FERRAZZI Luca Daniel	OBERTI Michela
BARUFFI Vittorino Guido	FERRETTO CLEMENTI Silvia	ORSENIGO Giovanni
BASSOLI Fiorenza	FIORI Francesco	PATELLI Alessandro
BECCALOSSO Viviana	FOLLI Alessandro	PERONI Margherita
BERNACCHIA Remo	FORMIGONI Roberto	PEZZONI Germano
BERNARDO Maurizio	FRACASSI Mario Fabrizio	PILAT Agnese Maria
BERTANI Milena	GALARDI Guido	PISANI Domenico
BINELLI Fabio	GALLI Stefano	POZZI Giorgio
BISCARDINI Roberto	GAZZOLA Elena	PROSPERINI Pier Gianni
BOMBARDA Virginio Guido	GENTILE Giuseppe	RIZZI Henry Richard
BONFANTI Battista	GIORCELLI Franco	ROMELE Giuseppe
BORDONI Giovanni	GIORDANO Donato	RONCHI Bruno
BORSANI Carlo	GOREN MONTI Micaela	ROSSONI Giovanni
BOZZANO Cesare	GUGLIELMO Alberto	SAFFIOTI Carlo
BRAGAGLIO Claudio	LA RUSSA Romano Maria	SALA Giuliano
BRUNI Maurizio	LIGASACCHI Vanni	SCOTTI Mario
BUSCEMI Massimo	LOCATELLI Ezio	SIMINI Bruno
CERIANI Elena	LOMBARDI Mirko	TADIOLI Giuseppe
CERUTI Gianfranco	LUCCHINI Enzo	TOMASSINI Corrado
COLLOCA Alfredo Maurizio	MACCONI Pietro	TORRI Giuseppe
CORDIBELLA Sergio	MARANTELLI Daniele	TREMAGLIA Marzio
CORSARO Massimo	MARIANI Simona	VALAGUZZA Luciano
CRIPPA Federico	MASCIA Graziella	VALENTINI PUCCITELLI Paolo
DANUVOLA Paolo	MINOLI ROTA Fabio	VERGA Roberto
DELLA TORRE Corrado	MONETA Alessandro	VOTTA Marco Luigi
DELLEDONNE Corrado	MONGUZZI Carlo	ZANELLO Massimo
FARIOLI Gianluigi	MORANDI Giancarlo	ZORZOLI Alberto

Consiglieri in congedo: CORDIBELLA, FIORI, FORMIGONI, MONETA, POZZI, TREMAGLIA, VERGA e ZORZOLI.

Consiglieri assenti: ADAMO, AGOSTINELLI, BASSOLI, BERTANI, BINELLI, BOZZANO, BRAGAGLIO, CRIPPA, DELLEDONNE, FERRARI P., GALARDI, LOCATELLI, LOMBARDI, MARANTELLI, MASCIA, MONGUZZI, ORSENIGO, TADIOLI e TORRI.

Risultano pertanto presenti alla seduta n. 63 Consiglieri

Assiste il Segretario: MARIA EMILIA PALTRINIERI

OGGETTO: PARERE RICHIESTO DAL MINISTERO DEI LL.PP. - PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. IN MATERIA DI CONCESSIONE, ALLA DITTA CHEMIE LINZ S.R.L., DI GRANDE DERIVAZIONE DI 2,8 MODULI DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, PRELEVATE DA N. 11 POZZI IN COMUNE DI CASTELLANZA ED OLGiate OLONA.

INIZIATIVA: GIUNTA REGIONALE.

COMMISSIONE REFERENTE: V

CODICE ATTO: PDA/0722

PREMESSO che con nota 14 ottobre 1996, Prot. 76/VA/14636/III/C6 il Ministero dei lavori pubblici, Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia di Milano, ai fini della formulazione del parere regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha trasmesso il fascicolo degli atti di istruttoria relativi alla domanda in data 16 febbraio 1983 della ditta Chemie Linz srl intesa ad ottenere concessione di grande derivazione di 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale prelevate da n. 11 pozzi in comune di Castellanza ed Olgiate Olona, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6, comma 5, punto 13) dello Statuto regionale e dell'articolo 2, lettera c) della legge regionale 6 giugno 1972, n. 10 spetta al Consiglio regionale esprimere parere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 44005 del 2 luglio 1999 nonché la relazione ad essa allegata che al riguardo:

- a) richiama gli indirizzi regionali di utilizzo della risorsa idrica sotterranea che prevedono di riservare gli acquiferi più profondi agli usi potabili e di indirizzare gli usi differenti verso la falda superficiale;
- b) evidenzia che i pozzi di cui trattasi presentano filtri su diversi acquiferi, che vengono così messi in comunicazione con pericolo di contaminazione delle falde profonde;
- c) propone che, per derivare l'acqua sotterranea di cui è richiesta la concessione, si limiti la profondità dei pozzi al primo livello acquifero (non oltre i 100 m. di profondità da p.c.), escludendo le tratte filtranti sugli acquiferi più profondi mediante idonea cementazione;

UDITA la relazione della V Commissione consiliare 'Territorio';

Con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla domanda in data 16 febbraio 1983 della ditta Chemie Linz srl di concessione di derivare 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee per uso industriale da n. 11 pozzi ubicati in comune di Castellanza ed Olgiate Olona, come proposto dall'allegata relazione che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di prescrivere che, per derivare l'acqua sotterranea di cui è richiesta la concessione, si limiti la profondità dei pozzi al primo livello acquifero (non oltre i 100 m. di profondità da p.c.), escludendo le tratte filtranti interessanti gli acquiferi più profondi mediante idonea cementazione;
3. di inserire tale prescrizione nel disciplinare di concessione, eventualmente assegnando un termine per l'adeguamento delle opere esistenti a quanto prescritto e stabilendo che la mancata osservanza costituisca motivo di decadenza della concessione stessa.

IL PRESIDENTE
(f.to Giancarlo Morandi)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

(f.to Luciano Valaguzza)

(f.to Corrado Tomassini)

Copia conforme all'originale in atti.
Milano, 29 dicembre 1999

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Maria Emilia Paltrinieri)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

allegata alla d.g.r. n. avente ad oggetto:

"Parere regionale sulla domanda in data 16/02/83 della Ditta Chemie Linz s.r.l. per concessione di grande derivazione di 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale prelevate da n. 11 pozzi in Comune di Castellanza ed Olgiate Olona".

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO che con nota 14/10/96, Prot. 76/VA/14636/III/C6 il Ministero dei lavori pubblici, Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia di Milano, ai fini della formulazione del parere regionale di cui al combinato disposto dell'art. 8 del d.p.r. 8/1972 e dell'art. 91 del d.p.r. 616/1977, ha trasmesso il fascicolo degli atti di istruttoria relativi alla domanda in data 16/02/83 della Ditta Chemie Linz s.r.l. intesa ad ottenere concessione di grande derivazione di 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale prelevate da n.11 pozzi in Comune di Castellanza ed Olgiate Olona, ai sensi del t.u. approvato con r.d. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma quinto, punto 13) dello Statuto regionale e dell'art. 2, lett. c) della l.r. 6.6.1972 n. 10 spetta al Consiglio regionale esprimere parere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. nonché la relazione-proposta di parere ad essa allegata che al riguardo:

- richiama gli indirizzi regionali di utilizzo della risorsa idrica sotterranea che al riguardo prevedono di riservare gli acquiferi più profondi agli usi potabili e di indirizzare gli usi differenti verso la falda superficiale
- evidenzia che i pozzi di che trattasi presentano filtri su diversi acquiferi, che vengono così messi in comunicazione con pericolo di contaminazione delle falde profonde;
- propone che, per derivare l'acqua sotterranea di cui è richiesta la concessione, si limiti la profondità dei pozzi al primo livello acquifero (non oltre i 100 m di profondità da p.c.), escludendo le tratte filtranti sugli acquiferi più profondi mediante idonea cementazione;

SENTITA la relazione della V Commissione consiliare
"Territorio";

DELIBERA

recepite le premesse

di esprimere parere positivo alla domanda in data 16/02/83 della Ditta Chemie Linz s.r.l. di concessione di derivare 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee per uso industriale da n. 11 pozzi ubicati in Comune di Castellanza ed Olgiate Olona con la prescrizione che, per derivare l'acqua sotterranea di cui è richiesta la concessione, si limiti la profondità dei pozzi al primo livello acquifero (non oltre i 100 m di profondità da p.c.), escludendo le tratte filtranti interessanti gli acquiferi più profondi mediante idonea cementazione; prescrizione da inserire nel disciplinare di concessione, eventualmente assegnando un termine per l'adeguamento delle opere esistenti a quanto prescritto, costituendo la mancata osservanza motivo di decadenza della concessione stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Angelo ELFF-171)



GRANDE DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON R.D. 11
DICEMBRE 1933, N. 1775 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Domanda in data 16/02/83 della Ditta Chemie Linz s.r.l. intesa ad ottenere concessione di grande derivazione di 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale, prelevate da n. 11 pozzi in Comune di Castellanza ed Olgiate Olona.

Relazione - Proposta di parere regionale

PREMESSA

Con nota 14/10/96, Prot. 76/VA/14636/III/C6, il Ministero dei LL.PP., Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia di Milano, ha trasmesso a questa Amministrazione regionale il fascicolo degli atti di istruttoria relativi alla domanda in oggetto (prot. Assessorato ai Lavori Pubblici n. 32646 del 25/10/96), ai fini della formulazione del parere di cui al combinato disposto dell'art. 8 del d.p.r. 8/1972 e dell'art. 91 del d.p.r. 616/1977.

DOMANDA

In data 16.02.1983 la ditta RESEM S.p.A. ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici, tramite il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia, la domanda di derivazione dal sottosuolo di moduli 4,36 di acque pubbliche sotterranee nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, prelevate tramite n. 11 pozzi ad uso industriale.

La RESEM S.p.A. ha subito nel tempo diversi passaggi di proprietà, e dal 1990 è divenuta Chemie Linz s.r.l., attuale titolare della domanda.

Nel corso degli anni si sono verificate diverse variazioni di portata richiesta; al 23.09.1993 i moduli d'acqua richiesti ad uso industriale erano 2,80.

La domanda iniziale ammessa in istruttoria risulta pubblicata nel F.A.L. n°49 del 4 dicembre 1993 della Provincia di Varese e nella G.U. della Repubblica n° 258 del 4 dicembre 1993.

Risulta emanata un'ordinanza da parte del Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia, la n° 120 del 22 marzo 1994, nella quale si esprime una dichiarazione di pubblica utilità per l'utilizzo dell'acqua.

Nelle condizioni attuali lo stabilimento, potendo sfruttare adeguate torri di raffreddamento con una portata di circa 8.000 m³/h di acqua a circa 30°C e utilizzare numerosi

recuperi, necessita di una portata media di acqua fredda (circa 15°C) pari a moduli 2,3 (ca. 1.000 m³/h).

L'acqua emunta dai pozzi dopo l'uso, viene recapitata nel fiume Olona in ragione di circa 800 m³/h, mentre circa 10 m³/h vengono utilizzati nei vari cicli produttivi e la restante viene persa per evaporazione.

Nelle quantità sopra citate non sono state conteggiate le portate destinate, in caso d'emergenza, ai servizi antincendio che possono essere stimate in moduli massimi 1,2 (ca. 400 m³/h), pur essendo il consumo annuo pressoché nullo.

CONSIDERAZIONI

Le direttive regionali per un uso razionale delle risorse idriche sotterranee (vedi d.g.r. n. 22502/1992) sottolineano l'utilizzo prioritario della risorsa idrica sotterranea ai fini potabili (principio peraltro inserito anche nel t.u. 1775/1933 dal d. lgs. 275/93) specificando che "gli acquiferi profondi verranno riservati agli usi idropotabili, indirizzando gli usi differenti verso la falda superficiale".

Dall'esame degli allegati grafici e dalla relazione tecnica, redatti dall'ing. Romano Bertoni (Ordine degli ingegneri della prov. di Varese n.1030), risulta che gli 11 pozzi sono profondi rispettivamente:

- pozzo N. 3: 218,00 m - 1° filtro da 72 a 96,5 m da p.c.
- pozzo N. 6: 217,00 m - 1° filtro da 197,5 a 210,5 m da p.c.
- pozzo N. 7: 235,00 m - 1° filtro da 33 a 41 m da p.c.
- pozzo N. 8: 222,00 m - 1° filtro da 116,5 a 120 m da p.c.
- pozzo N. 9: 242,00 m - 1° filtro da 37 a 40 m da p.c.
- pozzo N.11: 99,00 m - 1° filtro da 103 a 120 m da p.c.
- pozzo N.12: 101,75 m - 1° filtro da 104,5 a 142 m da p.c.
- pozzo N.13: 111,00 m - 1° filtro da 90 a 118 m da p.c.
- pozzo N.14: 111,00 m - 1° filtro da 90 a 110 m da p.c.
- pozzo N.15: 211,00 m - 1° filtro da 87 a 89 m da p.c.
- pozzo N.16: 202,00 m - 1° filtro da 81 a 84 m da p.c.

Risulta che tutti i pozzi sopra citati presentano filtri su diversi acquiferi (a partire da quello più superficiale), che vengono così messi in comunicazione con pericolo di contaminazione delle falde profonde; tutti i pozzi esclusi i n. 7 e 9 pescano a partire da una profondità di 81,00 m fino ad un massimo di 142,00 m dal piano campagna, interessando già un acquifero profondo da riservare ad usi pregiati.

Pertanto, si ritiene opportuno prescrivere che la ditta Chemie Linz, per derivare l'acqua sotterranea di cui è richiesta la concessione, limiti la profondità dei prelievi al primo livello acquifero (orientativamente non oltre i 100 m di profondità da p.c.), escludendo le tratte filtranti interessanti gli acquiferi più profondi mediante idonea cementazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dot. Ing. ARZUFFI ELEFANTI)

PARERE PROPOSTO

Per quanto sopra evidenziato e considerato si propone di esprimere parere positivo alla domanda in data 16/02/83 della ditta Chemie Linz s.r.l. di concessione di derivare 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee per uso industriale da 11 pozzi ubicati nei comuni di Castellanza e Olgiate Olona, con la prescrizione che, per derivare l'acqua sotterranea di cui è richiesta la concessione, si limiti la profondità dei pozzi al primo livello acquifero (orientativamente non oltre i 100 m di profondità da p.c.), escludendo le tratte filtranti interessanti gli acquiferi più profondi mediante idonea cementazione.

Si propone che tale prescrizione venga inserita nel disciplinare di concessione, eventualmente assegnando un termine per l'adeguamento delle opere esistenti a quanto prescritto, costituendo la mancata osservanza motivo di decadenza della concessione stessa.

Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
e Gestione Acque Pubbliche
(ing. Angelo Elefanti)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

allegata alla d.g.r. n. avente ad oggetto:

"Parere regionale sulla domanda in data 16/02/83 della Ditta Chemie Linz s.r.l. per concessione di grande derivazione di 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale prelevate da n. 11 pozzi in Comune di Castellanza ed Olgiate Olona".

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO che con nota 14/10/96, Prot. 76/VA/14636/III/C6 il Ministero dei lavori pubblici, Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia di Milano, ai fini della formulazione del parere regionale di cui al combinato disposto dell'art. 8 del d.p.r. 8/1972 e dell'art. 91 del d.p.r. 616/1977, ha trasmesso il fascicolo degli atti di istruttoria relativi alla domanda in data 16/02/83 della Ditta Chemie Linz s.r.l. intesa ad ottenere concessione di grande derivazione di 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale prelevate da n.11 pozzi in Comune di Castellanza ed Olgiate Olona, ai sensi del t.u. approvato con r.d. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma quinto, punto 13) dello Statuto regionale e dell'art. 2, lett. c) della l.r. 6.6.1972 n. 10 spetta al Consiglio regionale esprimere parere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. nonché la relazione-proposta di parere ad essa allegata che al riguardo:

- richiama gli indirizzi regionali di utilizzo della risorsa idrica sotterranea che al riguardo prevedono di riservare gli acquiferi più profondi agli usi potabili e di indirizzare gli usi differenti verso la falda superficiale
- evidenzia che i pozzi di che trattasi presentano filtri su diversi acquiferi, che vengono così messi in comunicazione con pericolo di contaminazione delle falde profonde;
- propone che, per derivare l'acqua sotterranea di cui è richiesta la concessione, si limiti la profondità dei pozzi al primo livello acquifero (non oltre i 100 m di profondità da p.c.), escludendo le tratte filtranti sugli acquiferi più profondi mediante idonea cementazione;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Doc. Ing. *Argeo* ELEFANTI)

la relazione della V Commissione consiliare
"territorio";

DELIBERA

recepite le premesse

di esprimere parere positivo alla domanda in data 16/02/83 della Ditta Chemie Linz s.r.l. di concessione di derivare 2,8 moduli di acque pubbliche sotterranee per uso industriale da n. 11 pozzi ubicati in Comune di Castellanza ed Olgiate Olona con la prescrizione che, per derivare l'acqua sotterranea di cui è richiesta la concessione, si limiti la profondità dei pozzi al primo livello acquifero (non oltre i 100 m di profondità da p.c.), escludendo le tratte filtranti interessanti gli acquiferi più profondi mediante idonea cementazione; prescrizione da inserire nel disciplinare di concessione, eventualmente assegnando un termine per l'adeguamento delle opere esistenti a quanto prescritto, costituendo la mancata osservanza motivo di decadenza della concessione stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Angelo ELEFANTII)

